

REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA
VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE

COMUNE DI PITIGLIANO
PROVINCIA DI GROSSETO

Allegato alla delibera del P.C.
n. 37 del 27-6-2003

Articolo 1

Oggetto del regolamento



Il Segretario Comunale

D. G. FORNI

1. Il presente regolamento contiene le norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981 n. 689, della Legge Regionale Toscana n. 81/2000 e dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Articolo 2

Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni dei regolamenti

1. Salvo disposizione di legge, per le violazioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 le disposizioni dei regolamenti comunali, che stabiliscono sanzioni per violazioni ai regolamenti comunali in misura diversa da quella indicata al comma 1, si intendono sostituite nel senso che si applica la sanzione pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Articolo 3

Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle ordinanze sindacali e dirigenziali

1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, per le violazioni delle ordinanze sindacali e dirigenziali, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da 25 euro a 500 euro.

Articolo 4

Pagamento in misura ridotta

1. Nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notificazione degli estremi della violazione è ammessa l'estinzione del procedimento con il pagamento della sanzione nella misura di 50 euro.
2. Il pagamento della suddetta sanzione entro il termine di decadenza determina l'estinzione del procedimento, anche in caso di precedente presentazione di scritti difensivi. L'Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.
3. Nel caso di presentazione di scritti difensivi successivamente al pagamento dell'oblazione, l'Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.

Articolo 5

Spese

1. Le spese di procedura, comprese quelle di notificazione degli atti, sono a carico dei responsabili.

Articolo 6

Sanzioni amministrative accessorie

1. Alle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze si applicano esclusivamente le sanzioni accessorie previste dall'articolo 20 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Articolo 7

Individuazione degli organi addetti al controllo

1. In attuazione dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 sono addetti al controllo gli appartenenti alla Polizia Municipale.
2. Sono addetti al controllo altresì i soggetti appartenenti agli uffici competenti per materia, secondo i criteri organizzativi adottati dall'ente, incaricati dall'amministrazione di svolgere attività di vigilanza sull'esatta osservanza delle disposizioni regolamentari.
3. Gli addetti al controllo devono essere forniti di apposito documento che attesti la qualifica posseduta.
4. Rimane ferma la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 nonché la competenza di altri soggetti espressamente abilitati all'accertamento di illeciti amministrativi dalle leggi vigenti.

Articolo 8

Verbale di accertamento

1. Il processo verbale di accertamento deve contenere:
 - a) l'intestazione dell'ente;
 - b) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - c) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - d) le generalità dell'autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
 - e) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
 - f) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
 - g) l'importo e le modalità del pagamento in via di oblazione;
 - h) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi;
 - i) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione o la circostanza che non sono state rese dichiarazioni;
 - j) i motivi della mancata contestazione immediata;
 - k) la sottoscrizione del verbalizzante e, ove possibile, dei soggetti cui la violazione è stata contestata.
2. Se il responsabile si rifiuta di firmare il verbalizzante dovrà darne dato atto in calce al verbale.
3. In caso di contestazione immediata copia del verbale deve essere consegnato al responsabile.

Articolo 9

Ordinanza - ingiunzione - Criteri di determinazione della sanzione

1. Nell'ordinanza - ingiunzione il Responsabile del Servizio Contenzioso dovrà determinare l'importo della sanzione irrogata attenendosi ai parametri di cui all'articolo 11 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. In attuazione del comma 1 la sanzione sarà determinata avendo riguardo innanzi tutto alla gravità del fatto, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi ed, inoltre dei seguenti criteri:

a) se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti risulta che:

1. il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate:

si applica una sanzione pari al minimo edittale o, se questo non è espresso, ad 1/10 del massimo.

2. Il trasgressore ha commesso una sanzione di non grave entità, si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura:

si applica una sanzione pari a 1,5 il minimo o, se questo non è espresso, ad 1/5 del massimo.

3. Non emergono le attenuanti di cui ai punti precedenti, la violazione sussiste ma gli scritti difensivi hanno evidenziato un problema interpretativo della norma applicata che non è manifestamente infondato, anche se non meritevole di accoglimento:

si applica una sanzione pari a 2,5 del minimo edittale; se il minimo non è espresso si applica una sanzione pari ad 1/3 del massimo.

4. Non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono infondati:

si applica una sanzione pari a 3 volte il minimo o, se questo non è espresso, alla metà del massimo edittale.

5. Si tratta di una violazione di grave entità e risulta provato il dolo:

si applica una sanzione fino al massimo edittale.

6. Il trasgressore ha commesso la violazione in concorso con più persone in qualità di soci o comproprietari:

si applica la sanzione calcolata ai sensi del precedente punto 4 divisa per il numero dei soggetti che hanno concorso.

7) In caso di recidiva, chi abbia commesso una violazione amministrativa accertata con ordinanza ingiunzione divenuta inoppugnabile o con sentenza definitiva nei due anni precedenti e:

a) commetta un'altra violazione della stessa natura:

- l'ammontare della sanzione è calcolata ai sensi dei punti precedenti aumentata del 15%.

b) commetta una terza o ulteriori violazioni della stessa natura:

- l'ammontare della sanzione è calcolata ai sensi dei punti precedenti, aumentata del 30% per ogni precedente violazione fino all'applicazione del massimo edittale.

Articolo 10

Organo competente a irrogare la sanzione amministrativa

1. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa per ogni illecito previsto dai regolamenti e dalle leggi è il Responsabile del Servizio contenzioso all'uopo incaricato ai sensi dell'articolo 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il Dirigente riceve altresì il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. Il Dirigente sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
4. Il dirigente può delegare al responsabile del procedimento l'esame degli atti e scritti difensivi e l'audizione dell'interessato.

Articolo 11

Termine per l'emanazione dell'ordinanza - ingiunzione

1. Agli effetti dell'art. 2 della legge n.241/90, l'ordinanza di ingiunzione od archiviazione deve essere emanata nel termine di sei mesi decorrenti dalla scadenza del termine previsto per effettuare il pagamento in via di oblazione o, nel caso di archiviazione, dalla scadenza del termine utile per la presentazione degli scritti difensivi.
2. L'ordinanza - ingiunzione, emanata nel termine di cui al comma 1, deve essere notificata senza ritardo e comunicata all'organo accertatore.

Articolo 11

Ordinanza di archiviazione

1. L'ordinanza motivata di archiviazione degli atti nel caso di infondatezza dell'accertamento deve essere comunicata all'organo che ha redatto il rapporto e all'interessato.

Articolo 12

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Previa apposita richiesta, chi si trovi in condizioni economiche disagiate è ammesso, ai sensi dell'articolo 26 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, al pagamento rateale della somma portata dall'ordinanza - ingiunzione.
2. La richiesta deve pervenire entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza - ingiunzione e deve contenere una dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi e al patrimonio dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare, nonché tutti gli altri elementi che l'interessato ritenga utili ad allegare lo stato di indigenza. La richiesta deve anche contenere l'indicazione del numero di rate e l'importo di ciascuna di esse.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della Legge 689/1981, l'importo di ciascuna rata, salvo maggior ammontare richiesto dall'interessato ai sensi del comma 2, non potrà superare il 20% dell'ammontare dei redditi complessivi lordi percepiti.

Articolo 13

Difesa dell'ente nel giudizio di opposizione

1. Il comune sta in giudizio a mezzo di funzionari appositamente delegati.
2. L'agente accertatore non può essere delegato a rappresentare in giudizio l'ente in relazione ad accertamenti effettuati dallo stesso.
3. In casi di particolare complessità può essere conferito l'incarico a un avvocato.

Articolo 14

Esecuzione delle sanzioni

1. Nell'ipotesi di sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dall'interessato avverso l'ordinanza - ingiunzione, il Comune inviterà al pagamento della sanzione nel termine di sei mesi dal deposito della pronuncia.
2. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo delle somme dovute.

Articolo 15

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto si applicano la Legge 24 novembre 1981 n. 689, la Legge Regionale Toscana n.81/2000 e le altre leggi in materia di sanzioni amministrative.